

## **Normativa sugli appalti: obblighi dell'appaltatore**

giovedì 29 marzo 2007 10.43

Informiamo gli associati che al fine di approfondire i recenti inasprimenti introdotti nella normativa riguardante gli appalti, è stato formato in Confindustria un gruppo di studio, del quale facciamo parte, con l'obiettivo di giungere alla elaborazione di una bozza di contratto di appalto tipo che possa meglio garantire l'imprenditore appaltante.

In attesa di quanto sopra vogliamo però segnalare da subito quanto previsto dalla legge 27.12.2006 n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, che per gli appalti di opere e servizi stabilisce un regime di solidarietà oltre che tra committente ed appaltatore, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per quanto riguarda i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto stesso.

Ciò comporta che il committente per il periodo indicato è tenuto a rispondere dei contributi e delle retribuzioni che l'appaltatore o il subappaltatore non ha versato ai propri dipendenti.

Ne deriva che nel contratto in appalto è opportuno prevedere clausole che impegnino l'appaltatore o il subappaltatore a fornire periodicamente documentazione atta a certificare la correttezza contributiva e retributiva (DM 10, cedolini paga controfirmati dai lavoratori, libri matricola, etc...). Tale clausola non esonera il committente dalla responsabilità solidale, ma permette di verificare la correttezza dell'appaltatore e del subappaltatore con possibilità di recesso dal contratto in caso di gravi inadempienze.

Per quanto riguarda una più completa trattazione della materia, seguiremo i lavori del Gruppo confindustriale dandovene informazione.

Il Direttore Generale – Massimo Cappelli